

Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base

822.115.4

del 21 aprile 2011 (Stato 1° maggio 2015)

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)¹,
visto l'articolo 14 dell'ordinanza del 28 settembre 2007² sulla protezione
dei giovani lavoratori,
ordina:*

Art. 1 Esenzione dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione

Durante le formazioni professionali di base elencate di seguito non è richiesta un'autorizzazione per poter derogare, nei limiti previsti, al divieto di lavoro notturno e domenicale.

Art. 2 Settore alberghiero, ristorazione ed economia domestica

¹ Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

- a. impiegata d'economia domestica AFC/impiegato d'economia domestica AFC;
- b. addetta d'economia domestica CFP/addetto d'economia domestica CFP;
- c. addetta d'albergo CFP/addetto d'albergo CFP;
- d. impiegata d'albergo AFC/impiegato d'albergo AFC;
- e. addetta di ristorazione CFP/addetto di ristorazione CFP;
- f. impiegata di ristorazione AFC/impiegato di ristorazione AFC;
- g. cuoca AFC/cuoco AFC;
- h. addetta di cucina CFP/addetto di cucina CFP;
- i.³ impiegata di commercio AFC/impiegato di commercio AFC (formazione di base e formazione estesa) nel ramo di formazione e d'esame settore alberghiero-gastronomia-turismo;

RU 2011 1661

¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS 822.115

³ Nuovo testo il n. I dell'O del DEFR del 26 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1057).

j.⁴ impiegata di gastronomia standardizzata AFC/impiegato di gastronomia standardizzata AFC.

² Per l'occupazione notturna di persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti si applicano le seguenti disposizioni:

- a. le persone in formazione sono autorizzate a lavorare fino alle 23.00 e al massimo 10 notti all'anno fino alle 01.00;
- b. nei giorni precedenti i corsi della scuola professionale o i corsi interaziendali le persone in formazione sono autorizzate a lavorare al massimo fino alle 20.00.

³ Per l'occupazione domenicale di persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti si applicano le seguenti disposizioni:

- a. oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, devono essere accordate almeno 12 domeniche libere all'anno. Nelle aziende stagionali le domeniche libere possono essere ripartite in modo irregolare nell'arco dell'anno;
- b. le aziende con due giorni di chiusura settimanale devono accordare, oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, almeno una domenica libera al trimestre. Se un corso della scuola professionale o un corso interaziendale cade in uno dei due giorni di chiusura settimanale, l'azienda deve accordare, oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, almeno 12 domeniche libere all'anno.

Art. 3 Panetterie, pasticcerie e confetterie

¹ Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

- a. panettiera-pasticciera-confettiera AFC/panettiere-pasticciere-confettiere AFC;
- b. panettiera-pasticciera-confettiera CFP/panettiere-pasticciere-confettiere CFP.

² Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di notte entro i seguenti limiti:

- a. a partire dai 16 anni compiuti: al massimo cinque notti alla settimana a partire dalle 04.00 (di sabato e nei giorni prefestivi a partire dalle 03.00);
- b. a partire dai 17 anni compiuti: al massimo cinque notti alla settimana a partire dalle 03.00 (di sabato e nei giorni prefestivi a partire dalle 02.00).

³ Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di domenica entro i seguenti limiti:

- a. a partire dai 16 anni compiuti: al massimo una domenica al mese;
- b. a partire dai 17 anni compiuti: al massimo due domeniche al mese.

⁴ Introdotta dal n. I dell'O del DEFR del 26 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1057).

Art. 4 Commercio al dettaglio di panetteria, pasticceria e confetteria

¹ Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

- a. impiegata del commercio al dettaglio AFC/impiegato del commercio al dettaglio AFC nel ramo di formazione e d'esame panetteria, pasticceria e confetteria;
- b. assistente del commercio al dettaglio CFP nel ramo di formazione e d'esame panetteria, pasticceria e confetteria.

² Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di domenica entro i seguenti limiti:

- a. a partire dai 16 anni compiuti: al massimo una domenica al mese;
- b. a partire dai 17 anni compiuti: al massimo due domeniche al mese.

Art. 5 Tecnologia dell'industria lattiera

¹ Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

- a. tecnologa dell'industria lattiera AFC/tecnologo dell'industria lattiera AFC;
- b. addetta alla trasformazione lattiero-casearia CFP/addetto alla trasformazione lattiero-casearia CFP.

² Per l'occupazione notturna di persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti si applicano le seguenti disposizioni:

- a. sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana a partire dalle 03.00 e al massimo 48 notti all'anno;
- b. un periodo di lavoro notturno può durare al massimo quattro settimane consecutive;
- c. un periodo di lavoro notturno deve essere seguito da un periodo di lavoro diurno di durata almeno equivalente.

Art. 6 Tecnologia alimentare

¹ Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

- a.⁵ tecnica alimentarista AFC/tecnico alimentarista AFC;
- b. addetta alimentarista CFP/addetto alimentarista CFP.

² Per l'occupazione notturna di persone in formazione nell'orientamento prodotti da forno si applicano le seguenti disposizioni:⁶

⁵ Nuovo testo il n. I dell'O del DEFR del 26 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 1057).

⁶ Nuovo testo il n. I dell'O del DEFR del 26 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 1057).

- a. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 90 notti all'anno, di cui 25 notti al più tardi fino alle 01.00 e 25 notti al più presto a partire dalle 03.00;
- b. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 100 notti all'anno, di cui 25 notti al più tardi fino alle 01.00 e 25 notti al più presto a partire dalle 03.00;
- c. un periodo di lavoro notturno può durare al massimo sei settimane consecutive;
- d. un periodo di lavoro notturno deve essere seguito da un periodo di lavoro diurno di durata almeno equivalente.

³ Per l'occupazione notturna di persone in formazione negli altri orientamenti si applicano le seguenti disposizioni:⁷

- a. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 50 notti all'anno, di cui 12 notti al più tardi fino alle 01.00 e 12 notti al più presto a partire dalle 03.00;
- b. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 60 notti all'anno, di cui 15 notti al più tardi fino alle 01.00 e 15 notti al più presto a partire dalle 03.00;
- c. un periodo di lavoro notturno può durare al massimo sei settimane consecutive;
- d. un periodo di lavoro notturno deve essere seguito da un periodo di lavoro diurno di durata almeno equivalente.

Art. 7 Settore delle linee di produzione e di imballaggio

Per l'occupazione di persone che seguono la formazione professionale di base di operatrice di linee di produzione AFC/operatore di linee di produzione AFC si applicano le seguenti disposizioni:

- a. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 30 notti all'anno;
- b. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 50 notti all'anno;
- c. una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una settimana di lavoro diurno.

⁷ Nuovo testo il n. I dell'O del DEFR del 26 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1057).

Art. 8 Macelleria-salumeria

¹ Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

- a. macellaia-salumiera AFC/macellaio-salumiere AFC;
- b. addetta di macelleria CFP/addetto di macelleria CFP.

² Le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due notti alla settimana fino alle 23.00 o a partire dalle 04.00.

Art. 9 Detenzione e cura degli animali

¹ Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

- a. professionista del cavallo AFC (cure, monta classica, cavalli d'andatura, corse, monta western);
- b. custode di cavalli CFP;
- c. guardiana di animali AFC/guardiano di animali AFC.

² Le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo una domenica su due e al massimo per la metà dei giorni festivi annui equiparati alla domenica.

Art. 10 Sanità

¹ Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

- a. operatrice socioassistenziale AFC/operatore socioassistenziale AFC;
- b. operatrice socioassistenziale AFC/operatore socioassistenziale AFC;
- c.⁸ ...
- d. assistente di studio medico AFC;
- e. assistente di studio veterinario AFC;
- f.⁹ addetta alle cure socioassistenziali CFP/addetto alle cure socioassistenziali CFP.

² Le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due notti alla settimana e al massimo 10 notti all'anno.

³ Le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo una domenica al mese o un giorno festivo equiparato alla domenica al mese, ma al massimo due giorni festivi all'anno che non cadono di domenica.

⁸ Abrogata dal n. I dell'O del DEFR del 26 mar. 2013, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 1057).

⁹ Introdotta dal n. I dell'O del DEFR del 3 feb. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU **2012** 927).

Art. 11¹⁰ Costruzione di binari

¹ Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

- a. costruttrice di binari AFC/costruttore di binari AFC (campo professionale Costruzione delle vie di traffico);
- b. addetta alla costruzione di binari CFP/addetto alla costruzione di binari CFP (campo professionale Costruzione delle vie di traffico).

² Per l'occupazione notturna di persone in formazione si applicano le seguenti disposizioni:

- a. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo sei notti alla settimana, al massimo 15 notti in due mesi e al massimo 40 notti all'anno;
- b. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo sei notti alla settimana, al massimo 15 notti in due mesi e al massimo 60 notti all'anno;
- c. una settimana con lavoro notturno deve essere seguita da almeno una settimana senza lavoro notturno.

Art. 11a¹¹ Elettricità di rete

¹ Per l'occupazione di persone che seguono la formazione professionale di base di elettricista per reti di distribuzione AFC nell'orientamento energia e nell'orientamento telecomunicazioni si applicano le seguenti disposizioni:

- a. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo quattro notti alla settimana, al massimo sei notti in due mesi e al massimo 18 notti all'anno;
- b. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo quattro notti alla settimana, al massimo otto notti in due mesi e al massimo 24 notti all'anno;
- c. una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una settimana senza lavoro notturno.

² Per l'occupazione di persone che seguono la formazione professionale di base di elettricista per reti di distribuzione AFC nell'orientamento catenarie si applicano le seguenti disposizioni:

- a. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo quattro notti alla settimana, al massimo 15 notti in due mesi e al massimo 40 notti all'anno;

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 1087).

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 29 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3859).

- b. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo quattro notti alla settimana, al massimo 15 notti in due mesi e al massimo 52 notti all'anno;
- c. una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una settimana senza lavoro notturno.

Art. 11b¹² Trasporti pubblici

¹ Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

- a. agente dei trasporti pubblici AFC;
- b. impiegata di commercio AFC/impiegato di commercio AFC (formazione di base e formazione estesa) nel ramo di formazione e d'esame trasporti pubblici nell'ambito della consulenza e delle vendite.

² Le persone in formazione di cui al capoverso 1 lettera a sono autorizzate a lavorare di notte a partire dai 16 anni compiuti entro i seguenti limiti:

- a. al massimo due notti al mese a partire dalle 04.30 e al massimo otto notti all'anno a partire dalle 04.30; e
- b. al massimo quattro notti al mese e al massimo 32 notti all'anno, di cui al massimo tre notti al mese fino alle 24.00 e al massimo una notte al mese fino alle 02.00.

³ Le persone in formazione di cui al capoverso 1 sono autorizzate a lavorare di domenica o in giorni festivi equiparati alla domenica entro i seguenti limiti:

- a. a partire dai 16 anni compiuti: al massimo quattro domeniche o giorni festivi all'anno;
- b. a partire dai 17 anni compiuti: al massimo due domeniche o giorni festivi al mese e al massimo 12 domeniche o giorni festivi all'anno, ma al massimo due giorni festivi all'anno che non cadono di domenica.

Art. 12 Tecnica di palcoscenico

¹ Per l'occupazione notturna di persone che seguono la formazione professionale di base di operatrice di palcoscenico AFC/operatore di palcoscenico AFC si applicano le seguenti disposizioni:

- a. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 10 notti all'anno;
- b. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 30 notti all'anno;

¹² Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 1087).

- c. una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una settimana senza lavoro notturno.

² Per l'occupazione domenicale o in giorni festivi equiparati alla domenica di persone in formazione si applicano le seguenti disposizioni:

- a. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo una domenica o un giorno festivo al mese, ma al massimo due giorni festivi all'anno che non cadono di domenica;
- b. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due domeniche o due giorni festivi al mese, ma al massimo due giorni festivi all'anno che non cadono di domenica.

Art. 13 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del DEFR del 29 maggio 2008¹³ sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base è abrogata.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2011.

¹³ [RU 2008 2473, 2009 1613, 2010 533 1507]